Amministrazione Provinciale di Vicenza



IL PRESIDENTE

Vista la legge cornice sulla caccia n. 157/92 - Vista la legge regionale n. 50/93, in particolare le disposizioni dell'art. 16, comma 4 - Vista la deliberazione n. 2141 del 14 luglio 2009, con la quale la Giunta Regionale ha approvato il CALENDARIO PER L'ESERCIZIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2009-2010 - Vista la deliberazione della Giunta Provinciale n. 58098/289 del 28 luglio 2009, con la quale è stato approvato il CALENDARIO INTEGRATIVO PER LA ZONA FAUNISTICA DELLE ALPI della provincia di Vicenza per la stagione 2009-2010

pubblica il seguente

Calendario Venatorio Integrativo per la Zona faunistica delle Alpi

STAGIONE VENATORIA 2009-2010

1) ADDESTRAMENTO E ALLENAMENTO DEI CANI DA CACCIA

Dalla terza domenica di agosto alla seconda domenica di settembre, nei giorni di mercoledì, sabato e domenica, al mattino dalle ore 6.00 alle ore 11.00.

Possono addestrare e allenare i propri cani solamente i soci, nella Riserva di appartenenza, nel limite di due cani per cacciatore, con esclusione delle Zone A e delle Zone a Palla.

L'addestramento e l'allenamento nelle Zone di Protezione Speciale IT3210040 (Lessini - Pasubio - Piccole Dolomiti Vicentine), IT3220036 (Altopiano dei Sette Comuni) e IT3230022 (Monte Grappa) è posticipato al 1° settembre 2009.

I Comprensori alpini (d'ora in poi C.a.) hanno facoltà di ridurre il periodo e le giornate consentite per l'addestramento e l'allenamento, come anche di permettere le medesime attività dalle ore 18.00 alle ore 20.00 del mercoledì.

2) CACCIA SPECIALISTICA

A parità di diritti e doveri tra i soci, i C.a. possono programmare forme di caccia specialistica, secondo quanto previsto dall'art. 15 del Regolamento per la Zona Alpi. I C.a. hanno, altresì, facoltà di stabilire norme per il contrassegno e il trasporto dei capi di selvaggina stanziale prelevata.

3) MEZZI PER L'ESERCIZIO DELLA CACCIA

È vietato l'uso del fucile con anima liscia a ripetizione semiautomatica salvo che il relativo caricatore sia stato adattato in modo da

Nel prelievo in selezione degli ungulati è consentito esclusivamente l'uso di fucile a canna rigata, carabine e combinati, muniti di ottica. È vietato il porto e l'uso dei fucili a canna rigata/carabine e combinati, nonché della munizione a palla, in periodi diversi da quelli consentiti per la caccia agli ungulati e in relazione ai piani di prelievo; il divieto si estende anche al socio che abbia completato la propria quota di prelievi di ungulati.

Tale divieto non vige per i soci organizzati dai C.a. per la caccia alla volpe, secondo quanto previsto al successivo punto 18.

4) PERIODI DI CACCIA

APERTURA GENERALE: domenica 20 settembre 2009.

CHIUSURA DELLA CACCIA VAGANTE: giovedì 31 dicembre 2009.

CHIUSURA GENERALE: domenica 31 gennaio 2010. APERTURA "ZONA A": domenica 4 ottobre 2009.

CHIUSURA "ZONA A": domenica 29 novembre 2009 o al completamento dei piani di abbattimento, con esclusione del prelievo in

Il prelievo delle specie cacciabili in deroga sarà consentito nei modi e nei tempi stabiliti dalle eventuali norme regionali.

I C.a. hanno facoltà di ridurre i periodi di caccia alle singole specie e/o in determinate zone, come di stabilire modalità restrittive di caccia e istituire zone di caccia organizzate con limitazioni particolari. Hanno altresì facoltà di consentire la caccia alla selvaggina migratoria in forma vagante fino al 31 dicembre, con esclusione della Zona A.

Per le Zone A, i C.a. hanno facoltà di anticipare l'apertura della caccia a singole specie, come di consentire la caccia alla Beccaccia fino alla data di chiusura fissata al 29 novembre 2009.

L'orario della giornata venatoria è stabilito dal Calendario regionale ed è, comunque, soggetto alle limitazioni fissate dal presente calendario e alle decisioni assunte dai C.a. in attuazione delle facoltà concesse.

È data facoltà ai C.a. di stabilire un diverso inizio della giornata venatoria, anche distinguendo le varie forme specialistiche di caccia, peraltro senza anticipare l'orario fissato dal Calendario venatorio regionale.

La caccia alla selvaggina stanziale soggetta a Piano di abbattimento è consentita fino alle ore 14.00.

E data facoltà ai C.a. di ridurre l'orario giornaliero di caccia, come di consentire fino al termine della giornata venatoria la caccia alla Lepre e agli ungulati.

Fatta eccezione per il prelievo in selezione degli ungulati, nelle Zone A il termine della giornata di caccia è stabilito alle ore 14.00.

6) GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA B" E ZONE PARTICOLARI:

Caccia alla SELVAGGINA STANZIALE: è consentita nelle giornate fisse di giovedì e domenica e nella giornata di mercoledì per la caccia agli ungulati, con il limite di due giornate settimanali per cacciatore, fatto salvo quanto previsto in via transitoria per la caccia al Capriolo nel Comprensorio alpino n. 3.

Caccia alla SELVAGGINA MIGRATORIA: tre giornate settimanali a libera scelta, comprese le uscite di caccia alla stanziale. Per la caccia alla migratoria da appostamento è consentito di usufruire dell'integrazione di due giornate settimanali nei mesi di ottobre e novembre.

La caccia da appostamento temporaneo è consentita fino al 31 dicembre 2009.

I C.a. hanno facoltà di stabilire giornate fisse per la caccia in forma vagante alla selvaggina migratoria.

7) GIORNATE SETTIMANALI DI CACCIA IN "ZONA A"

ciascun cacciatore è consentita in Zona A una sola giornata settimanale di caccia, normalmente la domenica.

È data facoltà ai C.a. di utilizzare, in alternativa alla domenica, il mercoledì o il giovedì o il sabato, su preventiva scelta dei soci. È data, altresì, facoltà ai C.a. che adottano forme di caccia specialistica ai sensi dell'art. 15 del regolamento provinciale per la Zona Alpi, di consentire il prelievo in selezione degli ungulati per tre giornate settimanali, scelte tra quelle consentite (lunedì incluso).

La giornata scelta per la caccia in Zona A, assegnata all'atto del ritiro del tesserino venatorio regionale, deve essere esplicitamente riportata sul tesserino stesso e non può essere cambiata nel corso della stagione venatoria, fermo restando il diritto di esercitare, in tale giornata, la caccia anche in Zona B, negli orari previsti dal precedente punto 5. Nel caso di particolari accordi, stipulati tra C.a. per disciplinare l'accesso dei cacciatori nei territori censuari, sul tesserino deve essere espressamente riportato che l'attività venatoria nelle Zone A del censuario può essere esercitata solo nella medesima giornata settimanale scelta per la caccia nella Zona A della Riserva di appartenenza.

Nel caso di prelievo di tetraonidi assegnati a squadre o singolarmente, può essere prevista la rotazione tra gli aventi diritto. Ai componenti della squadra o al singolo cacciatore sarà consentito l'accesso per la caccia in zona A solo nella data stabilita dalla rotazione e comunicata alla Provincia da parte del Comprensorio alpino, prima dell'apertura della zona stessa. Ai cacciatori che abbiano effettuato il prelievo, sarà assegnata la giornata di accesso alla Zona A, come ai rimanenti soci. Nelle Zone A, oltre alle specie stanziali previste, è consentita la caccia alla **Beccaccia** e al **Colombaccio**.

8) PIANI DI ABBATTIMENTO

l Piani di abbattimento, proposti dai C.a. e fissati Riserva per Riserva, sono approvati dal Dirigente del Settore Caccia. Pesca e Sport. con provvedimenti successivi ai censimenti.

Sono soggetti a Piano di abbattimento il Gallo forcello, la Lepre europea, la Lepre bianca, la Coturnice delle Alpi e gli ungulati; per questi ultimi i piani saranno differenziati per sesso e classi d'età (per i soli maschi di Cervo e di Capriolo i piani potranno essere dist

I C.a. devono attuare tutte le precauzioni affinché il Piano previsto per ogni singola specie sia rispettato e, nel caso si verifichino abbattimenti in eccesso, avranno l'obbligo, nella stagione successiva, di provvedere all'assegnazione dei capi da prelevare. Al fine del completamento dei Piani di Abbattimento sono considerati abbattuti gli animali feriti (o trovati morti per cause non imputabili

ad eventi naturali o accidentali) nei periodi di caccia alle rispettive specie. Nel caso di capi assegnati, tale regola vale solo qualora il feritore sia lo stesso assegnatario del capo.

9) CACCIA ORDINARIA AI MASCHI DI CAPRIOLO E DI MUFLONE

APERTURA: domenica 20 Settembre 2009. CHIUSURA: giovedì 19 Novembre 2009.

È consentita nelle giornate settimanali di domenica e mercoledì, senza l'uso dei cani.

L'uso dei cani nella caccia ai maschi di Capriolo o di Muflone può essere consentito dai C.a. in una o entrambe le giornate, al di fuori delle Zone a Palla. L'uso dei cani nelle Zone A può essere ammesso limitatamente a singoli cacciatori o squadre a cui siano stati assegnati nominativamente i capi di ungulato da prelevare.

Nel normale esercizio venatorio è vietato l'abbattimento di Caprioli maschi senza trofeo. Nelle Zone a Palla può essere esercitata solamente la caccia agli ungulati, senza l'ausilio di alcun cane.

Nella giornata del mercoledì, fino al completamento del piano al Capriolo e al Muflone, è data facoltà ai C.a. di consentire esclusivamente la caccia agli ungulati senza uso del cane e la caccia da appostamento alla migratoria.

10) PRELIEVO IN SELEZIONE

Il prelievo dei maschi e delle femmine di Camoscio e di Cervo, nonché delle femmine di Capriolo e di Muflone è consentito solamente in selezione. Questa è disciplinata da specifiche Direttive approvate dalla Giunta Provinciale. Il mancato rispetto delle Direttive comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 30 del vigente Regolamento di Zona Alpi.

In via sperimentale, è consentito al Comprensorio alpino nº 2 di programmare il prelievo selettivo del Cervo dal 2 settembre 2009 al 31 gennaio 2010.

I C.a. che stabiliscono per i propri soci l'adozione di forme di caccia specialistica, ai sensi dell'art, 15 del Regolamento per la Zona Alpi, prevedendo limitazioni nel numero di specie cacciabili dal singolo cacciatore e assegnazione nominale dei capi da prelevare, hanno facoltà di consentire uscite di prelievo in selezione agli ungulati in zona A oltre la data di chiusura prevista per tale zona al precedente punto 4.

I C.a. hanno, inoltre, facoltà di stabilire piani di controllo della popolazione di Muflone.

11) TROFEI DI UNGULATI – CONSERVAZIONE PER LA VALUTAZIONE

I cacciatori in possesso di ungulati abbattuti o ritrovati morti nel corso del 2009 sono tenuti a conservarne l'intera mandibola inferiore e il trofeo, correttamente preparati e ben puliti, per la valutazione annuale nei tempi e nelle località stabiliti dalla Provincia.

12) CACCIA AL GALLO FORCELLO, ALLA COTURNICE DELLE ALPI E ALLA LEPRE BIANCA

APERTURA: domenica 4 ottobre 2009 CHIUSURA: domenica 29 novembre 2009.

13) CACCIA ALLA LEPRE EUROPEA APERTURA: domenica 20 settembre 2009. CHIUSURA: domenica 29 novembre 2009.

14) SOSPENSIONE O CHIUSURA ANTICIPATA DEI PIANI DI ABBATTIMENTO

È data facoltà ai C.a., nonché alla Polizia provinciale, di formulare motivate proposte di chiusura anticipata della caccia a singole specie e/o in specifici territori. La chiusura è determinata con provvedimento del Dirigente del Settore caccia, pesca e sport. Nel caso di situazioni ambientali particolarmente critiche per la fauna selvatica, il Dirigente potrà altresì, su analoga proposta, sospendere l'attività venatoria a singole specie e/o in territori limitati.

15) ESERCIZIO DELLA CACCIA SU TERRENO COPERTO DA NEVE

Su terreno in tutto o nella maggior parte coperto da neve, la caccia è consentita:

IN FORMA VAGANTE al Gallo forcello;

DA APPOSTAMENTO alla Cesena, al Tordo sassello, al Tordo bottaccio e alla Cornacchia, nonché alle specie eventualmente cacciabili in deroga secondo le disposizioni emanate dalla Regione; PRELIEVO IN SELEZIONE agli ungulati e all'ASPETTO alla Volpe.

16) CARNIERE INDIVIDUALE GIORNALIERO E STAGIONALE:

Carniere di SELVAGGINA MIGRATORIA: come da Calendario venatorio regionale.

Carniere di SELVAGGINA STANZIALE: Un CAPO giornaliero, con integrazione di un capo di Volpe, con il limite stagionale di:
- Un CAPO di Capriolo maschio o di Muflone maschio o di Camoscio o di Gallo forcello o di Coturnice delle Alpi o di Lepre bianca;

- Tre CAPI di Lepre europea.

È data facoltà ai C.a. di ridurre il carniere stagionale, o di fissarlo in un massimo di due capi di ungulati, compreso il prelievo in selezione, cinque capi di Lepre comprensivi di due Lepri bianche, come di consentire l'abbattimento giornaliero di due capi di stanziale comune. Entro tali limiti, i C.a. possono programmare per l'intero territorio comprensoriale anche un carniere stagionale individuale basato su punteggi predeterminati.

Il carniere effettuato nelle Aziende faunistico venatorie non preclude le facoltà di prelievo nel restante territorio di Zona Alpi, nei limiti imposti dal Calendario regionale.

17) USO E CUSTODIA DEI CANI DURANTE L'ATTIVITA' VENATORIA

L'uso dei cani nell'esercizio venatorio è consentito in forma specialistica, secondo le modalità stabilite dai C.a., nel limite di due cani

I cani lasciati nei veicoli, nei carrelli o in altre strutture devono essere tenuti in maniera tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o all'attività degli altri cacciatori.

È data facoltà ai C.a. di limitare i periodi di impiego dei cani nell'attività venatoria, anche in determinati territori, come di consentirne

18) CACCIA ALLA VOLPE DOPO LA CHIUSURA DELLA CACCIA IN FORMA VAGANTE

Dopo la chiusura della caccia in forma vagante, la caccia alla Volpe è consentita esclusivamente in zona B, nelle giornate di Giovedì e Domenica, salvo diverse disposizioni per le ZPS da parte della Regione Veneto o del Ministero competente. Le uscite devono essere preventivamente segnalate ai C.a. e alla Polizia provinciale, attraverso schede predisposte, e devono essere registrate da ciascun socio sul proprio tesserino regionale.

Dopo il 29 novembre 2009 e fino al 31 gennaio 2010 i C.a. hanno facoltà di organizzare i propri soci per la caccia alla Volpe, all'aspetto e senza cani, negli orari previsti dal Calendario regionale. L'elenco dei soci incaricati va trasmesso entro il 20 novembre

Nel mese di dicembre, sotto il controllo della Polizia Provinciale, potranno essere impiegati per tale caccia cani da tana e cani

19) CONTROLLO DELLA SELVAGGINA STANZIALE ABBATTUTA

Tutti i selvatici abbattuti delle specie soggette a Piano di abbattimento devono essere certificati nella giornata stessa dell'abbattimento; tale adempimento deve avvenire, sotto la diretta responsabilità del Corpo di Polizia Provinciale, nelle località e negli orari riportati nel provvedimento di approvazione delle facoltà assentite ai C.a. I capi soggetti a controllo che sono abbattuti in territorio censuario, doyranno essere esibiti presso il punto di controllo istituito dal Comprensorio competente per la Riserva nella quale è avvenuto l'abbattimento. Gli ungulati abbattuti dovranno essere presentati al controllo completamente eviscerati e ben puliti, inoltre, non dovranno essere scuoiati, sezionati o congelati prima del controllo.

20) PARCHEGGI E LIMITI RAGGIUNGIBILI CON I MEZZI DI TRASPORTO

È data facoltà ai C.a. di stabilire i limiti territoriali raggiungibili con mezzi di trasporto per l'esercizio della caccia e di fissare zone di parcheggio per i mezzi stessi, con l'eccezione per chi pratica la caccia da appostamento con l'uso di richiami vivi.

21) PIANO DI SORVEGLIANZA SANITARIA SULLA FAUNA SELVATICA

I cacciatori di Zona Alpi sono tenuti a collaborare al piano di sorveglianza sanitaria sulla fauna selvatica e ad ogni iniziativa di studio programmato dalla Provincia in collaborazione con strutture sanitarie e organismi di ricerca, consentendo in particolare l'esame della selvaggina abbattuta e portata al controllo, con il prelievo e la consegna del sangue e degli organi richiesti.

22) DOCUMENTAZIONE A CARICO DEI COMPRENSORI ALPINI

Le decisioni adottate dai C.a. in attuazione alle facoltà concesse devono pervenire agli uffici entro il 7 agosto 2009, per la verifica della compatibilità con le norme generali e con il Calendario venatorio di Zona Alpi e per l'approvazione con provvedimento del Dirigente del Settore caccia, pesca e sport.

Ogni Comprensorio Alpino è tenuto a consegnare a ciascun socio uno stampato-documento, comprensivo di cartografia IGM in scala 1:25000, comprendente:

- l'indicazione delle "Oasi di Protezione" e delle altre aree in cui è vietata la caccia;
- l'indicazione delle "Zone A", delle "Zone B" e di altre zone particolari, comprese le Zone di Protezione Speciale; - i parcheggi e i limiti territoriali raggiungibili con i mezzi di trasporto; - località e orari indicati per il controllo della selvaggina prelevata soggetta a piano di abbattimento;
- copia del provvedimento relativo alle facoltà assentite dalla Provincia al Comprensorio; - ogni altra notizia utile ai soci, tra le quali le Direttive per il prelievo in selezione degli ungulati

Copia di tale documento deve pervenire, prima dell'apertura della stagione venatoria, agli Uffici Caccia della Provincia.

Sul tesserino regionale del socio devono essere indicati il Comprensorio Alpino e la Riserva di appartenenza, la giornata scelta per la caccia in Zona A e l'eventuale forma di caccia specialistica Per i soci in possesso di Tesserino venatorio di altra Regione, le suddette indicazioni integreranno il tesserino in possesso, mentre gli

abbattimenti saranno riportati anche su un Tesserino della Regione Veneto a tale scopo consegnato.

23) DOMANDE DI ASSOCIAZIONE PER LA STAGIONE VENATORIA 2010/2011 E RESTITUZIONE DEL TESSERINO REGIONALE L'adesione al Comprensorio alpino per la stagione venatoria 2010/2011 s'intende confermata con il pagamento della quota annuale d'iscrizione da effettuarsi, pena l'esclusione, entro il termine del 1° marzo 2010. Il tesserino venatorio regionale va restituito entro la stessa data al Comprensorio alpino che lo inoltrerà, entro il 31 marzo 2010, alla Provincia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Calendario si fa riferimento alla vigente normativa in materia di caccia, al Regolamento provinciale per la Zona faunistica delle Alpi e al Calendario venatorio regionale per la stagione 2009-2010.

VICENZA, 28 LUGLIO 2009

Dott. ATTILIO SCHNECK